

Français en Suisse –
apprendre, enseigner, évaluer
Italiano in Svizzera –
imparare, insegnare, valutare
Deutsch in der Schweiz –
lernen, lehren, beurteilen



label fide

Regolamento per l'ottenimento e il mantenimento del label fide

1° gennaio 2026

Segretariato fide
Haslerstrasse 21
3008 Berna
031 351 12 12
info@fide-info.ch
www.fide-info.ch

Indice

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Il label fide | 3 |
| 2. | Oggetto del regolamento | 3 |
| 3. | Rinvio a regolamenti e documenti complementari | 3 |
| 4. | Ambito di applicazione del label fide | 3 |
| 5. | Requisiti per l'ottenimento del label fide..... | 3 |
| 6. | La procedura del label fide | 4 |
| 6.1 | Ottenimento del label | 4 |
| 6.2 | Garanzia della qualità..... | 6 |
| 6.3 | Rinnovo | 6 |
| 6.4 | Durata di validità e scadenza del label fide | 6 |
| 7. | Attestazione del label fide e logo fide..... | 7 |
| 8. | Dovere di diligenza..... | 8 |
| 9. | Disposizioni in materia di protezione dei dati | 10 |
| 10. | Rimedi giuridici | 10 |
| 11. | Validità | 11 |

1. Il label fide

Il label fide è un certificato di qualità attribuito alle offerte di corsi di lingua conformi al [Dispositivo qualità fide](#). Esso si basa su principi e standard il cui rispetto è verificato nell'ambito della procedura di attribuzione del label fide.

Ai fini della decisione relativa all'attribuzione del label fide, viene esaminato in che misura i requisiti didattici siano soddisfatti e se le necessarie condizioni quadro organizzative siano rispettate.

2. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la procedura per l'ottenimento (richiesta), il mantenimento (durata di validità) e il rinnovo del label fide, nonché le condizioni per l'utilizzo dei relativi loghi.

3. Riferimento a regolamenti e documenti complementari

- 3.1 Il documento [Dispositivo qualità fide: principi e standard](#) costituisce la base vincolante della procedura del label fide. Gli standard D e O e la valutazione della loro attuazione sono descritti in dettaglio nei documenti [Guida per l'ottenimento del label fide](#) e [Valutazione – standard D e O](#).
- 3.2 La terminologia fondamentale è definita nel documento [Glossario per la procedura del label](#).
- 3.3 Nel documento Direttive di applicazione per l'ottenimento e il mantenimento del label fide è riportata la descrizione delle tappe che è vincolante della procedura.
- 3.4 Il tariffario per l'ottenimento del label fide è contenuto nel documento [Spiegazione della procedura del label fide](#).

4. Ambito di applicazione del label fide

- 4.1 Il label fide rappresenta la distinzione ufficiale di qualità per le offerte di corsi di lingua in francese, italiano e tedesco e nelle varianti del romanesco.
- 4.2 Il label fide viene attribuito esclusivamente alle offerte di corsi che soddisfano gli standard definiti nel dispositivo qualità fide per la promozione della seconda lingua.

5. Requisiti per l'ottenimento del label fide

- 5.1 Il label fide è attribuito a un'offerta di corsi che soddisfa, almeno in linea generale, i sei standard didattici e i sette standard organizzativi (standard D e standard O).
- 5.2 Un label fide può essere richiesto non appena sono soddisfatti i seguenti requisiti formali:
 - L'offerta corrisponde alla definizione di un'offerta di corsi fide (cfr.

[Glossario](#)), ossia si basa su un concetto d'offerta completo, coerente, realistico e attuabile.

- Un ente organizzatore (cfr. [Glossario](#)) è chiaramente identificato come responsabile dell'offerta di corsi.
- La responsabilità per l'attuazione dei principi e degli standard fide è chiaramente attribuita e le persone coinvolte dispongono delle qualifiche richieste e delle risorse necessarie.

6. La procedura del label fide

La procedura del label fide comprende le seguenti fasi:

6.1 Ottenimento del label

6.1.1 Richiesta

- 6.1.1.1 Per ottenere il label fide, l'ente organizzatore deve inoltrare elettronicamente al Segretariato fide un formulario di richiesta completo e firmato, accompagnato da tutta la documentazione giustificativa richiesta.
- 6.1.1.2 Entro 30 giorni di calendario, il Segretariato fide registra la richiesta, ne verifica il rispetto dei requisiti formali e invia la fattura all'ente organizzatore. Se la richiesta non soddisfa completamente i requisiti formali, l'ente organizzatore ha il diritto di rielaborarla una sola volta.
- 6.1.1.3 Dopo la ricezione del pagamento, il Segretariato fide incarica un'esperta o un esperto del label fide della valutazione specialistica della richiesta e dello svolgimento della procedura.
- 6.1.1.4 Per garantire l'indipendenza e la trasparenza, chi presenta la richiesta può, contestualmente all'inoltro, presentare un'eventuale domanda di ricusazione riguardante un/una esperto/a del label fide. A tal fine, l'[elenco dei/delle esperti/e del label fide](#) è disponibile sul [portale web](#) del Segretariato fide.
- 6.1.1.5 Il pagamento delle tasse fatturate costituisce conferma, da parte dell'ente organizzatore, dell'accettazione dello svolgimento della procedura.

6.1.2 Audit

- 6.1.2.1 La data dell'audit viene fissata e concordata in modo vincolante tra l'esperta o l'esperto del label fide e l'ente organizzatore. Dopo la definizione della data, un rinvio da parte dell'ente organizzatore è possibile solo in casi eccezionali e con partecipazione ai costi.
- 6.1.2.2 Almeno 10 giorni lavorativi prima dell'audit, l'ente organizzatore riceve un riscontro alla propria richiesta e un programma dettagliato con tutte le informazioni pertinenti.
- 6.1.2.3 L'ente organizzatore garantisce che l'esperta o l'esperto del label fide

abbia accesso alla documentazione necessaria relativa a tutti gli standard e che i colloqui previsti con le persone responsabili possano svolgersi.

- 6.1.2.4 L'esperta o l'esperto del label fide redige il rapporto per il label fide. Tale rapporto documenta i risultati della valutazione della richiesta in merito alla conformità ai requisiti formali e la valutazione dei sei standard D e dei sette standard O. Si basa sulla documentazione esaminata durante l'audit, sulle informazioni raccolte nei colloqui e sulle osservazioni effettuate durante le visite di una lezione. L'invio successivo di documenti è ammesso esclusivamente su richiesta esplicita dell'esperta o dell'esperto nel quadro della procedura d'audit in corso.

6.1.3 Valutazione e decisione sull'attribuzione del label

- 6.1.3.1 La commissione del label fide (cfr. [Glossario](#)) decide sull'attribuzione del label fide sulla base del rapporto per il label fide. Se necessario, formula raccomandazioni o impone condizioni.
- 6.1.3.2 La valutazione del rispetto dei requisiti formali e dei complessivi tredici standard avviene secondo lo schema «soddisfatto» oppure «non soddisfatto».
- 6.1.3.3 I requisiti formali sono considerati soddisfatti quando sono attuati in modo completo e verificabile.
- 6.1.3.4 Uno standard è considerato soddisfatto quando le relative esigenze risultano soddisfatte almeno in linea generale.
- 6.1.3.5 Se alcuni requisiti formali o standard non vengono attuati o non sono documentati in modo sufficiente, la valutazione è «non soddisfatto». In tal caso, la commissione del label fide può rifiutare l'attribuzione del label o imporre condizioni, il cui adempimento rappresenta un requisito vincolante per l'attribuzione o per il mantenimento del label. Tali condizioni possono essere accompagnate da misure supplementari di garanzia della qualità, eventualmente a pagamento.
- 6.1.3.6 Se la commissione del label fide constata delle criticità maggiori nella soddisfazione dei requisiti formali e/o degli standard, può sospendere il label fino all'adempimento delle condizioni imposte oppure revocarlo definitivamente.
- 6.1.3.7 L'ente organizzatore è informato mediante un protocollo di procedura sulla valutazione dei requisiti formali e dei tredici standard. Il protocollo contiene, per ciascuno standard, le osservazioni e la relativa valutazione. Riceve inoltre una comunicazione scritta relativa alla decisione di attribuire o meno il label fide.
- 6.1.3.8 In caso di attribuzione del label, l'ente organizzatore riceve il certificato del label fide e i relativi loghi. L'utilizzo del certificato e dei loghi è soggetto alle disposizioni vigenti che ne regolano l'utilizzo corretto e autorizzato (cfr. sezione 7).
- 6.1.3.9 Dopo ogni visita di una lezione, le/la responsabile andragogico/a e la

rispettiva formatrice o il rispettivo formatore ricevono un rapporto separato con osservazioni e indicazioni.

6.2 Garanzia della qualità

- 6.2.1 Nei primi due anni successivi all'attribuzione del label fide, per ogni offerta di corsi e/o per ogni responsabile andragogico/a e/o per ogni sede di corso ha luogo una visita obbligatoria di una lezione. Le modalità di svolgimento sono definite nel documento Direttive di applicazione per l'ottenimento e il mantenimento del label fide.
- 6.2.2 Il Segretariato fide può incaricare, per lo svolgimento di queste visite di una lezione, un'altra esperta o un altro esperto del label fide rispetto a colei/colui che è stata/o incaricata/o dello svolgimento e della valutazione nell'ambito della procedura per l'ottenimento del label fide.
- 6.2.3 Per garantire l'indipendenza e la trasparenza, gli enti organizzatori possono, dopo la comunicazione del nome dell'esperta o dell'esperto previsto/a, presentare un'eventuale domanda di ricusazione. A tal fine, l'[elenco dei/delle esperti/e del label fide](#) è disponibile sul portale web del Segretariato fide.
- 6.2.4 Il Segretariato fide si riserva il diritto, in caso di fondati dubbi sull'attuazione dei principi e degli standard, di convocare in qualsiasi momento – previa informazione dell'ente organizzatore – la commissione del label fide, la quale può decidere misure di garanzia della qualità (eventualmente a pagamento). La commissione del label fide decide inoltre sulle eventuali misure conformemente alle sezioni 6.1.3.5 e 6.1.3.6.

6.3 Rinnovo

- 6.3.1 Il rinnovo del label fide deve avvenire entro 36 mesi dopo l'ottenimento del label fide. La responsabilità dell'avvio puntuale della procedura di rinnovo spetta all'ente organizzatore. Al più tardi sei mesi prima della scadenza della validità, l'ente organizzatore contatta il Segretariato fide per avviare la procedura di rinnovo del label fide.

Le fasi successive della procedura corrispondono in linea generale ai capitoli 6.1.1 – 6.1.3 e sono descritte in dettaglio nel documento Direttive di applicazione per l'ottenimento e il mantenimento del label fide.

6.4 Durata di validità e scadenza del label fide

- 6.4.1 Modifiche o adeguamenti a un'offerta di corsi già certificata con il label fide, così come la presentazione di una richiesta per ottenere il label fide per ulteriori offerte, sono possibili in qualsiasi momento durante il periodo di validità del label. Le modalità sono definite nel documento Direttive di applicazione per l'ottenimento e il mantenimento del label fide.

- 6.4.2 Il Segretariato fide deve essere informato in anticipo di eventuali modifiche previste. A seconda dell'entità dei cambiamenti, esso si riserva il diritto, in accordo con l'ente organizzatore, di introdurre misure supplementari di garanzia della qualità (eventualmente a pagamento).
- 6.4.3 Il label fide è attribuito per una durata di tre anni. La validità inizia alla data della decisione della commissione del label fide. Al termine di tale periodo, il label perde automaticamente la propria validità, a meno che una richiesta di rinnovo non sia stata presentata e approvata entro i termini.
- In caso di valutazione positiva, la validità del label è prorogata di tre anni senza alcuna interruzione. Il nuovo periodo di validità inizia alla data di scadenza del periodo precedente. Per il nuovo periodo di validità si applicano le stesse disposizioni e procedure previste per il precedente.
- 6.4.4 Se il rinnovo del label fide non può essere completato prima della scadenza, non è possibile prolungare il label esistente. Tuttavia, se una richiesta di rinnovo è presentata entro sei mesi dalla scadenza e la procedura – compresi audit e decisione – è conclusa con successo entro lo stesso termine, il label fide può essere ripristinato.
- La nuova data di validità si basa sulla decisione della commissione del label fide; tuttavia, la durata complessiva si riferisce al ciclo precedente e risulta pertanto ridotta.
- 6.4.5 Il Segretariato fide deve essere informato qualora le visite di una lezione annuali non possano avere luogo.
- 6.4.6 Indipendentemente dalla durata ordinaria di validità, il label fide può essere revocato anticipatamente se le condizioni alla base dell'attribuzione non sono più soddisfatte o se vengono violate le disposizioni vigenti di fide.
- 6.4.7 L'utilizzo del label fide o dei relativi loghi dopo la scadenza della validità non è autorizzato. Qualsiasi utilizzo illecito costituisce una violazione della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11) e comporta conseguenze legali.

7. Attestazione del label fide e logo fide

- 7.1 L'ente organizzatore riceve, per ogni offerta di corsi certificata con il label fide, un certificato, il quale riporta il nome dell'ente organizzatore, la denominazione dell'offerta di corsi, la data di attribuzione del label fide e la durata di validità.
- 7.2 Sono disponibili due loghi ufficiali del label fide:
- il logo «label fide», che può essere utilizzato esclusivamente per identificare singole offerte di corsi certificate con il label fide;
 - il logo «Da noi: corsi con label fide», che può essere utilizzato dagli enti organizzatori che offrono almeno un corso con un label fide valido.

- 7.3 A partire dalla data di attribuzione del label fide, il logo «Da noi: corsi con label fide» può essere utilizzato in tutti i mezzi di comunicazione dell’ente organizzatore.
- 7.4 Entrambi i loghi del label fide sono composti da un elemento grafico e da un elemento testuale. Gli elementi grafici e testuali non possono essere separati.
- 7.5 Il logo «label fide» può essere utilizzato esclusivamente in relazione diretta con l’offerta di corsi certificata corrispondente. Il riferimento all’offerta deve essere sempre inequivocabile. Qualsiasi utilizzo che ecceda tale ambito o che possa risultare ambiguo non è autorizzato. In caso di dubbio, decide il Segretariato fide sulla legittimità dell’utilizzo.
- 7.6 La progettazione grafica dei loghi del label fide (inclusi marchio figurativo, carattere tipografico, colori ed elementi testuali) non può essere modificata. È consentito un adattamento delle dimensioni purché vengano mantenute le proporzioni.
- 7.7 Qualora non sia possibile utilizzare i loghi ufficiali del label fide, gli enti organizzatori possono utilizzare nelle loro comunicazioni le seguenti formulazioni:
 - per un’offerta di corsi certificata con il label fide: «Offerta conforme ai criteri di qualità fide»;
 - per enti organizzatori con almeno un’offerta di corsi certificata: «Da noi: corsi/offerte di corsi con label fide» oppure «Offriamo corsi/offerte di corsi con label fide».
- 7.8 Se un’offerta di corsi non soddisfa più i requisiti del label fide, il label e il diritto di utilizzo del logo «label fide» per tale offerta vengono revocati. L’ente organizzatore è tenuto a rimuovere immediatamente il logo «label fide» da tutti i mezzi di comunicazione e promozione.
- 7.9 Se l’ente organizzatore non dispone più di offerte di corsi certificate con il label fide, decade anche il diritto di utilizzare il logo «Da noi: corsi con label fide». Anche questo logo deve essere rimosso immediatamente da tutti i mezzi di comunicazione e promozione.
- 7.10 In caso di sospetto di utilizzo improprio di un logo del label fide, il Segretariato fide decide le misure appropriate. A seconda della gravità della violazione, tali misure possono comprendere una richiesta scritta di rimozione o correzione dell’utilizzo non autorizzato, un ammonimento formale, fino alla sospensione o alla revoca del label fide. Nei casi gravi o ripetuti, il Segretariato fide si riserva il diritto di avviare azioni legali.

8. Dovere di diligenza

- 8.1 Il Segretariato fide si impegna a impiegare per le procedure soltanto esperte ed esperti qualificati, scelti dalla Commissione per il label qualità, che soddisfano il profilo dei requisiti definito nel documento Direttive di applicazione per l’ottenimento e il mantenimento del label fide.
- 8.2 Il Segretariato fide attualizza costantemente la lista di tutte le offerte di

corsi con label fide sul sito www.fide-info.ch.

9. Disposizioni in materia di protezione dei dati

- 9.1 Il Segretariato fide raccoglie, elabora e conserva i seguenti dati personali nel quadro della procedura del label fide:
- Responsabile andragogico/a e relativa sostituzione: nome/i e cognome/i, indirizzo/i e-mail, numero/i di telefono, attestati delle qualifiche e delle esperienze professionali rilevanti nell'ambito del label fide, nonché curriculum vitae.
 - Formatrici e formatori che operano nelle offerte di corsi con label fide: nome/i e cognome/i, indirizzo e-mail (per i/le formatori/trici per i/le quali viene effettuata una visita di una lezione), elenco delle qualifiche rilevanti nell'ambito del label fide.
- 9.2 Il Segretariato fide raccoglie, elabora e conserva i seguenti documenti relativi all'ente organizzatore nel quadro della procedura del label fide: modulo di richiesta (con dati di contatto, informazioni specifiche sull'offerta e spiegazioni relative all'attuazione degli standard D, nonché eventuali documentazioni), descrizione sintetica dell'ente organizzatore con organigramma, concetto dell'offerta, piano di sviluppo del personale, misure di formazione continua e di supporto.
- 9.3 L'ente organizzatore garantisce che, per tutta la documentazione consultata nell'ambito dell'audit, le condizioni interne di protezione dei dati dell'ente organizzatore siano rispettate.
- 9.4 I dati vengono elaborati e conservati dal Segretariato fide per tutto il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e legali del Segretariato fide. Esso garantisce che solo le persone autorizzate abbiano accesso ai dati personali e ai documenti necessari esclusivamente all'esecuzione dei loro compiti.
- Non appena i dati non sono più necessari per l'adempimento degli obblighi contrattuali o legali, essi vengono distrutti o cancellati in modo sicuro e tempestivo.
- Occorre considerare che, per disposizioni legali o per esigenze di tracciabilità, determinati dati devono essere conservati per un periodo prolungato o persino in modo permanente.
- 9.5 Le persone interessate dispongono del diritto di accesso, del diritto di rettifica e/o completamento, nonché del diritto alla cancellazione dei dati che le riguardano, a meno che obblighi legali di conservazione o esigenze di tracciabilità non vi si oppongano.

10. Rimedi giuridici

- 10.1 Gli enti organizzatori possono presentare, entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione della decisione, un ricorso motivato alla Commissione qualità fide contro le decisioni della Commissione del label fide.

- 10.2 Gli enti organizzatori possono presentare, entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione della decisione, un ricorso motivato alla Commissione qualità fide contro le decisioni del Segretariato fide.
- 10.3 Il ricorso deve essere presentato per iscritto e inviato mediante lettera raccomandata. Le procedure di ricorso sono gratuite.
- 10.4 In caso di ricorso, la Commissione qualità fide ha il diritto di consultare tutti i documenti della procedura. Essa può inoltre invitare le parti a presentare una presa di posizione scritta.
- 10.5 Contro la decisione della Commissione qualità fide relativa al ricorso può essere richiesta, entro 30 giorni di calendario, una decisione formale presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
- 10.6 Contro la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può essere presentato, entro 30 giorni di calendario, un ricorso al Tribunale amministrativo federale. Per il ricorso si applicano le relative disposizioni del diritto federale.

11. Validità

- 11.1 Il presente regolamento per l'ottenimento del label fide e per il mantenimento del label è stato approvato dalla Commissione qualità fide in data 25 giugno 2025 ed entra in vigore il 1° gennaio 2026. Esso sostituisce tutti i regolamenti precedenti.
- 11.2 Le modifiche del presente regolamento sono soggette alla decisione della Commissione qualità fide.